

Roma, 22/05/2019

Al Presidente del Comitato di Sorveglianza
del PSR Lazio 2014/2020On.le Enrica Onorati

OGGETTO: PSR Lazio 2014/2020 – Consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza prot. 0362895_13.05.2019

In riferimento all'oggetto, si osserva quanto segue:

1. Quale considerazione di natura generale occorre integrare, assieme alla OP (Organizzazione Produttori), tra le forme di aggregazione premiate all'interno del FEASR anche altre strutture giuridiche di natura trasversale previste dal nostro ordinamento giuridico quali il contratto di "rete d'Impresa" e quello di "Consorzio". Essendo uno strumento esclusivamente di natura agricola, preclude in modo discriminatorio tutte le aziende industriali (non Quarta Gamma) che, nei fatti, sono parte imprescindibile di ogni filiera alimentare. Occorre pertanto procedere a tale allargamento di opzioni per garantire una più ampia libertà di partecipazione ai bandi inerenti le filiere alimentari.
2. **Misura 16.10.1 (Aa-Ac)** - Il criterio di "Coerenza Interna" non è valutato attraverso una scala di valori chiara, oggettiva e numericamente condivisibile. Si considera altamente insufficiente dal punto di vista della trasparenza del risultato l'attuale dicitura dei punti in esame e si richiede quindi di procedere ad individuare un criterio di valutazione che possa assegnare in modo univoco e non opinabile la diversa collocazione tra i gradi di "coerenza interna" previsti dall'attuale proposta.
3. **Misura 16.10.1 (Ba-Bc)** – Si ritiene che la cancellazione di queste parti della misura crei un grave nocumento alla qualità dei piani di investimento presentati e alla loro reale spendibilità. Infatti, qualora le aziende non possedessero fondi propri a sufficienza per finanziare gli investimenti, esse dovrebbero richiederne l'anticipazione al sistema bancario il quale, in assenza di un piano finanziario sostenibile, molto difficilmente li erogherebbe. Questo condurrebbe ad un rischio concreto di ulteriore incapacità di spesa a causa delle rinunce successive alla aggiudicazione. Pertanto occorre reintrodurre la verifica della sussistenza di un piano finanziario sostenibile alla base di ogni progetto di investimento.

/.

UNINDUSTRIA - 00155 Roma - Via Andrea Noale, 206 Telefono: 06844991 - Fax: 068542577
 Email: info@un-industria.it www.un-industria.it



4. **Misura 16.10.1 G** – Il requisito chilometrico di 70 km è eccessivamente penalizzante per le imprese di trasformazione industriale le quali, trovandosi spesso collocate anche in aree non a vocazione agricola, hanno la loro base di fornitura situata ad una distanza superiore a quella indicata nella misura. Per di più, il punteggio di 12/100 risulta essere discriminante per quelle aziende che, pur avendo potenzialità di vendita in mercati remunerativi, non possono finanziare investimenti incrementali, rinunciando così ad ulteriori spazi di crescita economica. Si richiede pertanto di aumentare il limite a 150 km, seppur graduando proporzionalmente il beneficio in termini di punteggio in funzione della distanza , oppure in alternativa, di introdurre tale limite con un punteggio inferiore a quello assegnato per 70km. Questa graduazione del beneficio in termini di punteggio renderebbe comunque coerente il criterio con la sua logica di risparmio energetico.
5. **Misura 16.10.1 La** – Si ritiene che il punto sia eccessivamente penalizzante per le imprese industriali in quanto esse, pur rappresentando una quota preponderante degli investimenti di una filiera organizzata, si collocano nella stragrande maggioranza dei casi in zone a premialità ridotta. Si richiede quindi una rimodulazione del punteggio.
6. **Misura 16.10.1 (Ma-Mc)** – La soglia minima pro capite per azienda industriale di 200k € è da ritenersi eccessiva e comunque squilibrata come premialità complessiva rispetto a quanto previsto per le sotto-misure 16.10.1 (Na-Nc), ovvero 6 punti contro 10. Si richiede di ridurre il limite individuale per le aziende di trasformazione a 100 k € e le imprese agricole a 75 k € e di portare a pari livello i punti per le sotto-misure Ma-Mc e Na-Nc.
7. **Misura 16.10.1 O** – Si tratta di un punto che discrimina ingiustamente le imprese industriali di trasformazione che sono parte integrante della moderna definizione di filiera alimentare. Pertanto, essendo ad esse preclusa la partecipazione alle OP, non possono ottenere anche questa importante porzione di punteggio (10/100). Poiché l'ordinamento giuridico italiano prevede quali forme aggregative il contratto di "Rete d'Imprese" e contratto di Consorzio, si richiede l'inclusione di queste due fattispecie tra quelle riconosciute e premiate da questa sotto-misura.
8. **Misura 4.2.1.A** - Non vi è alcun riferimento ai soggetti che hanno aderito ad un progetto di filiera organizzato ancora attivo ed operativo attuato secondo i dettami della precedente misura 16.10.1. E' indispensabile prendere in considerazione che taluni soggetti hanno un interesse sostanziale a proseguire ed implementare progetti di filiera organizzata già attivati ed anche già finanziati nel precedente bando, in quanto rappresentano dei modelli di relazioni di filiera funzionanti e che hanno contribuito a non impoverire il nostro territorio e sui quali è opportuno che si continui ad investire nel futuro. Occorre pertanto prevedere che per tali soggetti sia prevista una continuità all'interno del nuovo schema di regole, altrimenti ci si troverebbe di fronte ad un cambio di regole in corso d'opera.



9. **Misura 4.2.1. Ca e Cb** – Le soglie superiori al 75% o superiori al 90% quale garanzia oggettiva di positiva ricaduta sui produttori, attraverso la sottoscrizione di contratti di fornitura, è eccessivamente elevata (in quanto nel precedente bando era fissata al 60%). Per meglio comprendere questa affermazione si sottolinea quanto segue:
- Impegnare le imprese di trasformazione per quantitativi di conferimento così elevati potrebbe essere estremamente penalizzante. (Ci sono settori produttivi in continua evoluzione, le aziende rischierebbero di trovarsi nella condizione di sottoscrivere contratti in grado di rispondere ai requisiti esclusivamente al momento della presentazione della domanda, con la difficoltà oggettiva di mantenere gli impegni negli anni successivi a quelli dell'aggiudicazione, ovvero nelle fasi di controllo e chiusura del bando. Peraltro attraverso le esperienze pregresse, vi è evidenza empirica dell'enorme lasso di tempo che potrebbe intercorrere tra la data di presentazione della domanda, quella della realizzazione del progetto e quella della presentazione pagamento del saldo finale.
 - Il criterio non di per se presenta dei punti soggetti ad un'alea interpretativa da restringere il più possibile, in quanto non è affatto chiaro, nel punto in cui fa riferimento ad una % di prodotto contrattualizzato da lavorare "nell'impianto oggetto dell'investimento", che cosa si intenda per "impianto". Infatti non si evince se si tratti dello stabilimento di lavorazione nella sua interezza oppure del singolo macchinario/impianto acquistato nell'ambito della domanda di aiuto.
 - Infine, il criterio non potrebbe essere applicato a settori specifici come il pomodoro da industria in quanto l'Accordo Interprofessionale riconosciuto dal Ministero prevede contratti su base annuale. Si suggerisce di integrare la prima annualità contrattualizzata con una previsione di impegno per lo stesso periodo a stipulare contratti secondo le modalità e le regole del contratto previsto dall'Organismo Interprofessionale.
10. **Misura 4.2.1. O** – Il requisito chilometrico di 70 km è eccessivamente penalizzante per le imprese di trasformazione industriali le quali, trovandosi collocate spesso in aree non a vocazione agricola, hanno la loro base di fornitura situata ad una distanza superiore a quella indicata nella misura. Si richiede pertanto di aumentare il limite a 150 km, seppur graduando proporzionalmente il beneficio in termini di punteggio in funzione della distanza.

Il Vice Direttore Generale Vicario

Marcello Bertoni

